

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4152

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa del senatore DE LUCA Michele**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 1999**

—————

Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Sezione  
giurisdizionale e della Procura regionali della Corte dei conti  
per l’Emilia Romagna

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La Sezione giurisdizionale e la Procura regionali della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna hanno incontrato gravi difficoltà - fin dalla loro istituzione (ai sensi del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, in dipendenza dell'imponente contenzioso pendente dinanzi agli stessi uffici.

Alla fine del 1998, erano ben 22144 i ricorsi pendenti in materia pensionistica e 2513 i procedimenti in materia di responsabilità, oltre che 7876 conti giudiziali e diverse migliaia di conti erariali ancora da registrare a protocollo.

Nonostante l'impegno dei magistrati e del personale amministrativo, risulta impossibile smaltire l'enorme arretrato, con grave pregiudizio per i cittadini ed, in particolare, per i pensionati e per quanti sono sottoposti a giudizio di responsabilità, che devono attendere lunghi anni prima di avere giustizia.

Inoltre seri rischi di prescrizione incombono, per le stesse ragioni, su numerosi conti giudiziali.

Tutti i problemi prospettati potrebbero essere avviati a soluzione mediante l'istituzione di sezioni distaccate delle sezioni giurisdizionali e delle procure regionali della Corte dei conti.

Né possono sussistere dubbi circa l'opportunità di ubicare in Parma la sede dell'istituenda sezione distaccata della sezione giurisdizionale e della procura regionali della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna, che ha sede in Bologna.

La posizione geografica di Parma - distante da Bologna e baricentrica rispetto ad un bacino d'utenza adeguato (che comprende i territori delle province Piacenza e Reggio Emilia, oltreché di Parma) - si coniuga, in tale prospettiva, con la dotazione dei ser-

vizi ed il possesso di tutti gli altri requisiti necessari.

Le prospettate ragioni di preferenza risultano confermate dalla esistenza in Parma di sezioni distaccate di altri organi giurisdizionali: fin dal 1972, é attiva una sezione distaccata del Tribunale amministrativo regionale, mentre é recente la prevista istituzione (articolo 35 della legge 18 febbraio 1999, n. 28) di una sezione distaccata della Commissione tributaria regionale. Da tempo allo studio, l'istituzione della sede o di una sezione distaccata di Corte d'appello, poi, forma oggetto di separate iniziative legislative.

Né può essere trascurato che proprio a Parma esiste già un ufficio distaccato della Corte dei conti - istituito per il controllo sugli atti del Magistrato per il Po (dall'articolo 12 della legge 18 marzo 1958, n. 240) ed ora denominato «Delegazione per il controllo degli atti del Magistrato per il Po» - al quale é preposto un Consigliere coadiuvato da un Referendario, con funzioni di Direttore, e da personale amministrativo.

Ne risultano confermate, vieppiù, le già prospettate ragioni di preferire Parma quale sede della istituenda sezione distaccata. Ma emergono, altresì, ragioni ulteriori a sostegno della preferenza.

In attuazione della delega conferita al Governo (legge 15 marzo 1997, n. 59), la materia delle opere idrauliche risulta trasferita interamente alle Regioni (dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112). Di conseguenza, il Magistrato per il Po é destinato a diventare organo regionale e, come tale, non soggetto al controllo della Corte dei conti.

Pertanto la «Delegazione per il controllo degli atti del Magistrato per il Po» non ha più ragione di esistere.

Se ne potrebbe quindi utilizzare l'ufficio per l'istituenda Sezione distaccata di Parma della Sezione giurisdizionale e della procura regionali della Corte dei conti per l'Emilia Romagna.

Il presente disegno di legge ha per oggetto proprio l'istituzione di tale sezione distaccata.

L'articolo 1 ne prevede infatti l'istituzione e, contestualmente, ne delimita la competenza territoriale.

L'inizio del funzionamento e la dotazione organica della nuova sezione distaccata formano l'oggetto dell'articolo 2.

Infine l'articolo 3 reca norme transitorie.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Istituzione della sezione distaccata di Parma della Sezione giurisdizionale e della Procura regionali della Corte dei conti per l'Emilia Romagna)*

1. È istituita in Parma una Sezione distaccata della Sezione giurisdizionale e della Procura regionali della Corte dei conti per l'Emilia Romagna.

2. La circoscrizione della sezione distaccata, di cui al comma 1, comprende il territorio delle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

## Art. 2.

*(Inizio del funzionamento e dotazione organica della sezione distaccata di Parma)*

1. L'inizio del funzionamento della sezione distaccata di Parma, di cui all'articolo 1, decorre dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, si provvede alla definizione ed alla provvista della dotazione organica della predetta sezione distaccata, prioritariamente attingendo al personale in servizio presso la Sezione giurisdizionale e la Procura regionali della Corte dei conti per l'Emilia Romagna.

## Art. 3.

*(Norme transitorie)*

1. I procedimenti, pendenti dinanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Cor-

te dei conti per l'Emilia-Romagna alla data d'inizio del funzionamento della sezione distaccata di Parma e rientranti nella competenza per territorio della stessa, sono trasferiti alla sezione distaccata, se alla stessa data non sia stata ancora fissata l'udienza di discussione.





